

ALLEGATO B)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SACILE, ENTE GESTORE DEI “SERVIZI SOCIALI DEI COMUNI LIVENZA CANSIGLIO CAVALLO” E L'ESERCIZIO COMMERCIALE PER L'UTILIZZO ED IL PAGAMENTO DEI “BUONI SPESA” EROGATI A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI

L'anno 2019 addì 00 del mese di xxx

TRA

Il Comune di Sacile (nel prosieguo: il Comune), codice fiscale 80001830936, avente sede in Piazza del Popolo 65, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni (nel prosieguo: SSC LCC),, rappresentato da Francesca Ruscica, nata a Pordenone (PN) il 27.08.1976 domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, abilitata alla sottoscrizione del presente contratto ai sensi della Determinazione n. 00 del 00.00.2018

l'Esercizio commerciale con sede in Via P.IVA....., nella persona di che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale

E

l'esercizio commerciale (nel prosieguo: l'esercente convenzionato) con sede in Via P.IVA....., nella persona di che interviene al presente atto in qualità di.....

Premesso che il SSC LCC, al fine di realizzare il diritto all'inclusione sociale e il sostegno all'autonomia economica e lavorativa dei singoli cittadini e dei nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica e al contempo, sostenere gli esercizi commerciali del territorio, ha inteso dare forma ad una modalità di pronto intervento sociale per l'acquisto di beni di prima necessità e di carburante per le famiglie attraverso l'erogazione di “Buoni Spesa” a favore di nuclei in difficoltà, da spendersi presso gli esercizi commerciali del territorio. Tale iniziativa è tesa al contempo a rivitalizzare il territorio e sostenere gli esercizi che in esso operano. Dato atto che con tale servizio s'intende coniugare la libertà di scelta del cittadino beneficiario del buono con il pieno controllo del contributo pubblico, in attuazione dell'art. 17 della legge n. 328/2000;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei “Buoni Spesa” per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità, prodotti farmaceutici e para-farmaceutici e combustibile per rifornimento automobili (per l'autonomia lavorativa), presso gli esercizi commerciali convenzionati. Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra l'esercizio commerciale e il Servizio sociale dei Comuni LCC, Ente gestore Comune di Sacile.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I “Buoni Spesa” nominali del valore di euro 10,00 (dieci) sono rilasciati dalle Unità operative territoriali del SSC LCC del comune di riferimento ai cittadini aventi diritto; potranno essere spesi anche in modo cumulativo presso gli esercizi convenzionati. Nello specifico i buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Il parziale loro utilizzo non dà diritto a resto.

Resta inteso che i cittadini aventi diritto all'utilizzo dei buoni sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più esercizi convenzionati senza nessun genere di vincolo ad alcuno esercente.

ART. 3 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il buono spesa, per il valore nominale dello stesso, verrà pagato all'esercizio commerciale convenzionato con il Comune di Sacile mediante bonifico sul conto corrente dedicato, comunicato in sede di manifestazione di interesse (si rimanda all'art.11 della presente convenzione).

Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di regolare fattura a cui dovranno essere allegati i “Buoni Spesa”, da parte dell'esercente convenzionato all'Ufficio direzione Servizi Sociali dei Comuni, sito in Viale Zancanaro 6, a mano o tramite raccomandata, attraverso il modello riepilogativo predisposto dall'Ufficio stesso, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

La liquidazione dell'importo documentato e accertato verrà effettuata trimestralmente dal Comune di Sacile, ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni all'esercente che rilascerà la fattura.

ART. 4 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

I buoni saranno spendibili esclusivamente per le seguenti categorie merceologiche:

- Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini;
- Prodotti per l'igiene personale;
- Prodotti parafarmaceutici e farmaci;
- Combustibile per rifornimento automobili;

e in generale tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del singolo e del suo nucleo familiare.

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc.), cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche.

E' in capo all'esercente convenzionato la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 5 – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO

L'attività dell'esercizio convenzionato riguarderà:

- accettazione del buono previa verifica dell'autenticità dello stesso;
- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l'importo del buono deve essere utilizzato per intero);
- verifica dei documenti d'identità del possessore del buono;
- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Ciascun esercente non potrà fatturare un importo superiore a € 40.000,00 annui.

ART. 6 – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

L'attività da parte del Servizio sociale dei Comuni Livenza-Cansiglio-Cavallo riguarderà:

- Mappatura degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale;
- convenzionamento con gli esercizi aderenti all'iniziativa;
- mantenimento e sviluppo della rete dei convenzionati;
- il pagamento ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali
- monitoraggio periodico e a campione sul rispetto della convenzione da parte dell'esercizio commerciale, in particolare sul corretto utilizzo dei buoni spesa.

ART. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dal e avrà una durata di 3 anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione

ART. 8 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'esercizio convenzionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di



riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'esercizio convenzionato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Servizio Sociale dei Comuni ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'esercizio convenzionato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Servizio Sociale dei Comuni.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. "Trattamento dei dati personali", l'esercizio convenzionato si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Il Servizio Sociale dei Comuni tratta i dati ad esso forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione della presente convenzione l'esercizio convenzionato acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet comunale. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esercizio convenzionato si impegna ad accettare la nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

L'esercizio convenzionato, in qualità di "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" si obbliga a:

- collaborare con il Titolare del trattamento all'attuazione e all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa;
- collaborare con il Titolare del trattamento all'evasione delle richieste degli interessati;
- verificare e controllare che nell'ambito della propria organizzazione il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto della normativa vigente;
- disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza degli accessi agli stessi;



- individuare le persone autorizzate al trattamento, garantendo che le stesse operino nel rispetto degli obblighi di riservatezza, di correttezza e liceità previsti per il trattamento;
- redigere e tenere aggiornato l'apposito Registro delle attività di trattamento;
- coordinare le operazioni di trattamento;
- comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi elemento nuovo, oggettivo o soggettivo, che possa compromettere il corretto espletamento del trattamento dei dati personali;
- comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali violazioni dei dati (data breach) che possano arrecare qualsivoglia nocimento ai soggetti interessati;
- nel caso emergano necessità di eseguire operazioni di trattamento diverse ed eccezionali rispetto a quelle funzionalmente collegate al servizio prestato, informarne tempestivamente il Titolare del trattamento;
- ricorrere a uno o più sub-responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, per l'esecuzione di specifiche attività previste dal servizio, esclusivamente previa autorizzazione del Titolare del trattamento.

L'esercizio convenzionato in nessun caso potrà comunicare, diffondere, utilizzare autonomamente diversi da quelli sopra indicati i dati personali oggetto del trattamento.

In caso di mancata accettazione della nomina a "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", il Servizio Sociale dei Comuni ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'esercizio convenzionato sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare del Servizio Sociale dei Comuni.

ART. 10 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:

conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, IBAN _____.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1. nome cognome (C.F.) nato/a a il .../.../.....
residente a in qualità di

2. nome cognome (C.F.) nato/a a il .../.../.....
residente a in qualità di

L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esercizio convenzionato è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esercizio convenzionato non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In ogni caso ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante PEC con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa. In caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente Convenzione da parte dell'esercizio convenzionato, il SSC LCC si riserva la facoltà di chiedere al medesimo chiarimenti. Le motivazioni, precise e puntuali, dovranno essere partecipate al SSC LCC tramite, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il SSC LCC riterrà insufficienti le motivazioni esposte si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato.

ART. 12 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Pordenone, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 13 – SPESE CONVENZIONE

Le spese inerenti la registrazione della presente Convenzione sono a carico dell'esercizio convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Sacile

Il Comune di Sacile

L'Esercizio Commerciale
